

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 3 DEL 31 MARZO 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
REQUISITI PER L'ETÀ PENSIONABILE	PAG. 2
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE	PAG. 3
DISABILI	PAG. 3
CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE	PAG. 4
CONTRATTI DI LAVORO A PART-TIME	PAG. 3
CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE	PAG. 4
CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	PAG. 4
JOB ON CALL	PAG. 4
RICERCATORI	PAG. 4
RISCATTI CONTRIBUTIVI	PAG. 4
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS	PAG. 4
DELEGHE AL GOVERNO	PAG. 4
ELENCHI CLIENTI	PAG. 5
STUDI DI SETTORE	PAG. 5
INPS E SOCI AMMINISTRATORI DI SRL	PAG. 5
TASSO DI INTERESSE LEGALE	PAG. 5
REVERSE CHARGE IMMOBILIARE	PAG. 5
CONTRATTI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	PAG. 6

INTRODUZIONE

A seguito dell'emanazione della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, con la quale è stato approvato il disegno di legge contenente le Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 fra le parti sociali. Tale legge ha introdotto numerose novità in materia previdenziale, del lavoro e competitività al fine di favorire l'equità e la crescita sostenibili, comunemente indicata come "riforma del *Welfare*".

Con la presente circolare è nostra intenzione illustrare ai Signori Clienti dello Studio le novità introdotte da tale normativa, soffermandoci esclusivamente sugli aspetti essenziali. Inoltre, verranno proposti alcuni accenni a recenti novità in materia tributaria.

Una successiva circolare si occuperà delle novità in tema di adempimenti antiriciclaggio, normativa recentemente modificata. Faranno seguito ulteriori circolari riportanti le principali novità e variazioni della normativa tributaria, lavoristica e commerciale.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l'argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**REQUISITI PER L'ETÀ
PENSIONABILE**

Con la riforma del *Welfare* sono stati approvati i nuovi requisiti per l'età pensionabile. Per il 2008 e metà del 2009 sarà possibile andare in pensione con un'età anagrafica minima di 58 anni per i lavoratori dipendenti e di 59 anni per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

A partire dal luglio 2009 viene introdotto un meccanismo di "quote" calcolate sulla base della somma tra età anagrafica ed anzianità contributiva, (con un minimo per quest'ultima di almeno 35 anni). Così nel secondo semestre del 2009 potranno essere pensionabili solo i lavoratori dipendenti con più di 35 anni di versamenti e almeno 59 anni di età (la somma fra i due dati deve essere almeno pari a 95).

A partire dal 2013 occorrerà avere almeno 61 anni di età ed una somma fra età e anni di versamenti pari almeno a 97.

Per i lavoratori autonomi tali indici vengono maggiorati di una unità. Il Governo dovrà poi definire le attività usuranti per le quali si avrà diritto al pensionamento di anzianità con requisiti inferiori. Rimarrà comunque fermo il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva mentre potrà essere ridotto di 3 anni quello relativo all'età anagrafica (e comunque non sotto i 57 anni).

Per coloro con oltre 40 anni di anzianità contributiva rimangono in vigore le decorrenze stabilite dalla precedente riforma Dini (art. 1 comma 29 legge 8 agosto 1995 n. 335).

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'INPS	
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima
2008		58		59
1/1/2009 – 30/6/2009		58		59
1/7/2009 – 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
dal 2013	97	61	98	62

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Viene allungata la durata ordinaria dell'indennità di disoccupazione: 8 mesi per i disoccupati entro 50 anni e 12 mesi per coloro che hanno più di 50 anni. Essa viene commisurata al 60% della retribuzione per i primi sei mesi, per poi scendere per i successivi al 40%.

DISABILI

Agli invalidi tra i 18 e i 64 anni di età con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, che non svolgano alcuna attività lavorativa, è concesso un assegno di € 242,84 per tredici mensilità, erogato dall'INPS. Per beneficiare di tale contributo basterà un'apposita dichiarazione sostitutiva all'INPS.

Vengono inoltre estese ai disabili le convenzioni di inserimento lavorativo con finalità formative. Esse non possono riguardare più di un disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti. La convenzione è possibile solo in caso di contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro.

CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE

Qualora il contratto di lavoro subordinato duri più di 36 mesi tra proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro verrà considerato a tempo indeterminato. Un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere stipulato solo per una volta, presso la Direzione Provinciale del Lavoro e con l'assistenza di un membro di una delle organizzazioni sindacali rappresentative. Qualora la procedura non venga rispettata il contratto sarà da considerarsi a tempo indeterminato.

Tale disciplina non vale, ovviamente, per le attività stagionali.

CONTRATTI DI LAVORO A PART - TIME

Le modifiche al contratto di lavoro possono essere proposte dal datore di lavoro ma solo dietro preavviso e con specifico compenso.

I dipendenti pubblici e privati con patologie oncologiche hanno diritto alla trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale, salvo la riconversione su richiesta del dipendente. Tale diritto viene previsto anche nel caso in cui la malattia colpisca un familiare o un persona assistita.

CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE

Viene eliminato l'istituto del lavoro intermittente precedentemente introdotto dal D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, meglio conosciuto con il nome di "Riforma Biagi".

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO

Parimenti al suddetto contratto viene anche abolito l'istituto – che era stato introdotto solo pochi anni fa – del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

JOB ON CALL

Viene disciplinato il lavoro discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo, prevedendo l'intervento della contrattazione collettiva per la stipula di specifici rapporti per il fine settimana o particolari periodi di vacanza.

RICERCATORI

Viene incrementato di 24 milioni di euro nell'arco di 3 anni il fondo di finanziamento ordinario delle Università per provvedere all'innalzamento degli assegni e dei contratti di ricerca.

RISCATTI CONTRIBUTIVI

Gli oneri da riscatto contributivo degli studi universitari, da versarsi ai regimi previdenziali di appartenenza, possono essere versati, oltre che in un'unica soluzione, anche in un massimo di 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica, però, solo alle domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Gli iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti presso altre forme obbligatorie di previdenza, vedranno aumentare i loro versamenti previdenziali. Infatti l'aliquota contributiva è stata innalzata ulteriormente (dopo gli aumenti degli ultimi anni) al 24% per il 2008, al 25% per il 2009 ed al 26% a decorrere dal 2010. Invece, per gli iscritti alla gestione separata INPS, che risultino iscritti anche ad alte forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota viene stabilita nel 17% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

DELEGHE AL GOVERNO

Sono state previste numerose deleghe al Governo al fine di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, degli istituti del sostegno al reddito (come la cassa integrazione guadagni, il reinserimento lavorativo, il potenziamento dei servizi per l'impiego, il coinvolgimento delle aziende nella ricollocazione, la stabilizzazione

dei rapporti di lavoro), gli incentivi all'impiego, le norme sull'apprendistato, l'occupazione femminile, di proporre una razionalizzazione degli istituti di previdenza pubblica al fine della realizzazione di un risparmio.

ELENCHI CLIENTI

A partire dagli elenchi Clienti relativi all'anno 2008, che dovranno essere inviati ad inizio 2009, sarà necessario indicare per ogni cliente per cui sia stata emessa una fattura (anche qualora la stessa sia già ricompresa nei corrispettivi) il totale delle operazioni imponibili, il codice fiscale e la partita IVA. L'obbligo di indicazione del codice fiscale vi è anche per le fatture emesse nei confronti di clienti privati e non titolari di partita IVA.

Pertanto, si richiama l'attenzione di tutti i Signori Clienti dello Studio sull'importanza della corretta compilazione delle fatture emesse nel corso dello svolgimento della propria attività, in modo tale da avere per tempo tutti i dati necessari all'adempimento e non doverli recuperare in prossimità della scadenza, con le ovvie difficoltà dovute al tempo trascorso.

STUDI DI SETTORE

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, ha chiarito che è escluso dall'accertamento sulla base degli studi di settore coloro che dichiarano ricavi o compensi (eventualmente anche a seguito di adeguamento) compresi nel cosiddetto "intervallo di confidenza", cioè tra il ricavo "minimo ammissibile" e quello "puntuale di riferimento" segnalati dal software Gerico.

INPS E SOCI AMMINISTRATORI DI SRL

La Corte di Cassazione recentemente si è espressa (Sentenza n. 20886/2007) confermando l'obbligatorietà di iscrizione all'INPS, e del relativo versamento dei contributi previdenziali, per i soci amministratori di SRL che al contempo sono anche soci lavoratori, scegliendo la gestione (gestione commercianti o separata) più appropriata a seconda della prevalenza dell'attività di amministratore o di lavoratore.

TASSO DI INTERESSE LEGALE

Dal 1° gennaio 2008 il tasso di interesse legale, a cui si fa spesso riferimento in numerosi rapporti economici, fra cui nel calcolo degli interessi dovuti all'Erario dello Stato o da questo ai contribuenti, è stato aumentato di mezzo punto. Pertanto il tasso di interesse legale in vigore ad oggi è il 3%.

REVERSE CHARGE IMMOBILIARE

Dal 1° ottobre 2007 il procedimento di inversione contabile (IVA non addebitata in fattura dal cedente ma aggiunta dal cessionario in fase di registrazione del documento e da questi versata all'Erario dello Stato) è applicato alle cessioni di fabbricati strumentali per natura

(categoria A10 e gruppi B, C, D ed E) nelle quali l'IVA è stata resa applicabile per effetto di opzione esercitata dal cedente.

Dal 1° marzo 2008 il *reverse charge* viene deve essere applicato anche alle cessioni di fabbricati strumentali verso cessionari che detraggono l'IVA in misura pari o inferiore al 25%.

Pertanto, restano imponibili IVA le cessioni di fabbricati strumentali o abitativi nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di una partita IVA e quelle effettuate da imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile purché la cessione avvenga entro il quarto anno successivo al termine dei lavori.

**CONTRATTI DI
TELEFONIA FISSA E
MOBILE**

Il comma 222 dell'articolo 1 della Finanziaria per il 2008, richiede che in tutti i contratti con i gestori di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare sia indicato il codice fiscale dell'utente. Però, attraverso un rinvio tra i vari commi, emerge che gli utenti stessi dovranno comunicare alle aziende fornitrici i dati catastali identificativi dell'immobile presso il quale è attivata l'utenza, come è già accaduto nei mesi scorsi con le aziende fornitrici del metano e dell'elettricità. Va da sé che rimane difficile identificare l'immobile presso il quale si utilizza un'utenza di telefonia mobile. Il buon senso porta a ritenere che il Ministero dell'Economia, in futuri chiarimenti, escludano dall'obbligo gli utenti di tali servizi.